

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1104 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 giugno 2017**

**che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra <sup>(2)</sup> («l'accordo») ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad essere applicato provvisoriamente nei paesi dell'America centrale nel 2013, e in particolare in Nicaragua il 1° agosto 2013.
- (2) In base al suddetto meccanismo di stabilizzazione, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) Il 2 maggio 2017 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Nicaragua hanno superato la soglia di 13 500 tonnellate stabilita dall'accordo.
- (4) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha preso in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (5) Al momento del superamento della soglia stabilita per il 2017 le importazioni di banane fresche dal Nicaragua rappresentavano solo l'1,0 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione. Il Nicaragua rappresenta inoltre meno dell'1,0 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.
- (6) Le importazioni da grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha pure concluso un accordo di libero scambio, in particolare la Colombia, l'Ecuador e la Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 26,5 %, al 27,8 % e al 27,1 % delle relative soglie. I quantitativi non utilizzati nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 4,2 milioni di tonnellate) sono significativamente superiori rispetto alle importazioni totali dal Nicaragua ad oggi (15 600 tonnellate).
- (7) Per i primi due mesi del 2017 il prezzo delle importazioni dal Nicaragua è stato in media di 513 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 24 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'Unione.
- (8) Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nell'aprile 2017 (1 020 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi all'ingrosso delle banane gialle nei mesi precedenti.
- (9) Non vi è pertanto al momento alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Nicaragua abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 346 del 15.12.2012, pag. 1.

